



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

DECRETO N° 04/2010

Il Direttore Marittimo di Venezia:

VISTI il proprio decreto n° 86/09 del 28.12.2009, relativo alle tariffe di pilotaggio nel porto di Venezia;

VISTI i propri decreti n°17 e 20/95 del 21 e 27.12.1995 relativi all'applicazione del nuovo parametro della stazza lorda;

VISTA la circolare n° 5204340 in data 20.12.1995 del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, riguardante l'entrata in vigore dal 1° gennaio 1996 del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n° 2878/94 del 21.11.1994 sulla applicazione della risoluzione IMO A. 747 (18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere con zavorra segregata;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le precedenti tariffe;

VISTI gli artt. 87 e 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 125 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

VISTI gli artt. 3 e 16 del Decreto Legislativo 29/93;

VISTO Il Dp. n° M_TRA/PORTI/16880 in data 21.12.2010 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che approva le tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali con decorrenza 1 Gennaio 2011.

DECRETA

Articolo 1

Sono rese esecutive le seguenti tariffe approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il servizio di pilotaggio nel porto di Venezia come da allegato al presente Decreto, per farne parte integrante.

Articolo 2

Le seguenti tariffe sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali, ed anche degli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere la efficienza del servizio.


Gli importi relativi a detti oneri sono stabiliti nella misura del 18% per le navi inferiori alle 2.000 GT e del 25% per le navi superiori alle 2.000 GT e vengono versati dalla Corporazione dei piloti al Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i piloti.

Il Decreto n° 86/09 del 28.12.2009, citato in premessa, è abrogato.

Venezia, li 27 dicembre 2010

p. IL DIRETTORE MARITTIMO
Contrammiraglio(CP)
Tiberio PIATTELLI t.a.

C. V. (CP) Claudio MOLLICA



DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA**PORTO DI VENEZIA****Articolo 1**

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

- A) **Tariffa base per i pilotaggi in entrata ed uscita nelle e dalle zone portuali di Lido – Treporti -Bacino San Marco – Marittima Alberoni – Canale di Malamocco e Poveglia – Canale Fisolo - Canale San Pietro – Canale Sant’Antonio, nonché i movimenti all’interno delle zone stesse**

1) Servizio reso a bordo:

1.1. Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffe base € 2011 - 2012
0 -1.000	186,71
1.001 -1.500	238,50
1.501 -2.000	313,95
2.001 -3.000	394,08
3.001 -4.000	507,05
4.001 -6.000	611,26
6.001 -8.000	729,56
8.001 -10.000	870,86
10.001 -12.000	1.007,71
12.001 -16.000	1.156,03
16.001 -20.000	1.260,26
20.001 -25.000	1.377,27
25.001 -30.000	1.521,77
30.001 -40.000	1.738,54
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT	
Euro	161,14

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffe base € 2011 -2012
0 - 1.000	224,95
1.001 - 1.500	287,35
1.501 - 2.000	378,24
2.001 - 3.000	474,54
3.001 - 4.000	610,88
4.001 - 6.000	736,46
6.001 - 8.000	878,97
8.001 -10.000	1.049,21
10.001 -12.000	1.214,08
12.001 -16.000	1.392,79
16.001 -20.000	1.518,36
20.001 -25.000	1.659,34
25.001 -30.000	1.833,43
30.001 -40.000	2.094,59

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T.

Euro	194,13
------	--------

1.3 Alle navi traghetto “TR” (ro-ro) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco /sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2011 – 2012
0 - 1.000	161,78
1.001 - 1.500	206,64
1.501 - 2.000	272,02
2.001 - 3.000	341,27

3.001 - 4.000	439,33
4.001 - 6.000	529,63
6.001 - 8.000	632,12
8.001 -10.000	754,55
10.001 -12.000	873,11
12.001 -16.000	1.001,64
16.001 -20.000	1.091,95
20.001 -25.000	1.193,33
25.001 -30.000	1.318,54
30.001 -40.000	1.506,35

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T.

Euro	139,61
------	--------

2) *Servizio reso tramite stazione radio (VHF) :*

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffe base € 2011 - 2012
0 - 1.000	74,17
1.001 - 1.500	86,32

B) Tariffa base per i pilotaggi in entrata ed uscita nelle e dalle zone portuali di Marghera e San Leonardo, nonché e per movimenti all'interno delle zone stesse e per tutte le navi che comunque usano la bocca di porto di Malamocco

1) *Servizio reso a bordo :*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle nave pilotate	Tariffa base € 2011 - 2012
0 -1.000	283,26
1.001 -1.500	356,15
1.501 -2.000	482,11
2.001 -3.000	588,25
3.001 -4.000	761,53
4.001 -6.000	923,29
6.001 -8.000	1.104,24
8.001 -10.000	1.317,17
10.001 -12.000	1.521,77
12.001 -16.000	1.732,78
16.001 -20.000	1.902,87
20.001 -25.000	2.062,06
25.001 -30.000	2.267,32
30.001 -40.000	2.554,42

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT

Euro	238,50
------	--------

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.) Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G. T delle navi pilotate	Tariffe base € 2011 - 2012
0 - 1.000	341,27
1.001 - 1.500	429,09
1.501 - 2.000	580,85
2.001 - 3.000	708,73
3.001 - 4.000	917,49

4.001 - 6.000	1.112,38
6.001 - 8.000	1.330,39
8.001 -10.000	1.586,92
10.001 -12.000	1.833,43
12.001 -16.000	2.087,65
16.001 -20.000	2.292,57
20.001 -25.000	2.484,38
25.001 -30.000	2.731,66
30.001 -40.000	3.077,56
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro	287,35

1.3 Alle navi traghetto “TR” (ro-ro) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco /sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2011 - 2012
0 -1.000	245,42
1.001 -1.500	308,59
1.501 -2.000	417,72
2.001 -3.000	509,68
3.001 -4.000	659,82
4.001 -6.000	799,99
6.001 -8.000	956,77
8.001 -10.000	1.141,26
10.001 -12.000	1.318,54
12.001 -16.000	1.501,36
16.001 -20.000	1.648,73
20.001 -25.000	1.786,67
25.001 -30.000	1.964,51

30.001 -40.000 2.213,26

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT
Euro 206,65

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G. T delle navi pilotate		Tariffa base € 2011 – 2012
0 -	1.000	89,51
1.001 -	1.500	118,28

2.2 Per le navi di stazza superiore alle 500 GT adibite al traffico locale (draghe, spintori, navi portafanghi) che non siano esentate dalla Capitaneria di Porto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del vigente decreto di obbligatorietà del servizio e che si avvalgano della prestazione di pilotaggio in VHF ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto la tariffa base è la seguente:

GT 501-1000 € 10,21 a chiamata (fattura unica mensile)
oppure a scelta dell'utente:
€ 306,12 a forfait mensile.

Con meno di 15 chiamate si applica comunque la tariffa a chiamata.

GT 1001-1500 € 13,61 a chiamata (fattura unica mensile)
oppure a scelta dell'utente:
€ 408,16 a forfait mensile.

Con meno di 15 chiamate si applica comunque la tariffa a chiamata.

2.3 Per aliscafi, catamarani, spintori, chiatte o similari non adibiti al traffico locale di stazza superiore alle 500 GT che possono avvalersi del servizio di pilotaggio in VHF ai sensi dell' articolo 4 del decreto di obbligatorietà la tariffa base per ogni singola prestazione è la seguente:

catamarani/aliscafi o similari	€ 45,35
spintori/ chiatta da 501-1000 GT	€ 35,03
spintore/ chiatta da 501-1000 GT con carico pericoloso	€ 39,03
spintore/chiatta da 1001-1500 GT	€ 45,35

C) Per le navi esentate dall'obbligo del pilotaggio ai sensi dell'articolo 3 del vigente decreto di obbligatorietà che richiedessero il servizio, con pilota a bordo o in VHF, il relativo corrispettivo potrà essere liberamente determinato dalle parti su base contrattuale sia nell'ammontare, comunque entro il limite massimo della tariffa stabilita nel decreto tariffario, sia nella modalità di corresponsione (forfettaria, in abbonamento, ecc.). Copia del contratto dovrà essere depositata presso la Capitaneria di Porto ai fini del visto di cui all'articolo 135 Reg. Cod. Nav.

Articolo 2

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1 del presente decreto calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda si farà riferimento alla stazza standard, determinata con le modalità indicate nell'art.9 del presente decreto.

Articolo 3

Alle tariffe base di cui al precedente art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A - per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi:

il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì' dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella al punto 2);

- 4) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data

in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

Le maggiorazioni stesse si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) - per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a base, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1.008 o ad esse assimilabili;
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas - free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R 9 maggio 1968, n° 1008.

C) - per prestazioni effettuate con un secondo pilota :

50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

Articolo 4

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento Locale per il Servizio di Pilotaggio nel Porto di Venezia" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:
 - a) il 20% della tariffa di cui all'art. 1 punto A) e punto B) se la prestazione viene eseguita fino a miglia 2 fuori dai limiti suddetti;

b) ulteriore 10% della tariffa di cui all'art. 1 punto A) e punto B) per ogni 2 miglia o frazione di miglio successivo.

2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazione da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

Tariffa
dall' 1/01/2011 Euro

- per navi da 0 a 2.000 G.T.	73,50
- per navi da 2.001 G.T.	80,57

3) – quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle 7 ore è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.

4) – quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quanto sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Tariffa
dall' 1/01/2011 Euro

- per navi da 0 a 2.000 G.T.	29,40
- per navi da 2.001 G.T.	31,33

Al pilota è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) – qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:

- 50% della tariffa base nelle zone di cui al punto A) dell'art. 1;
- 75% della tariffa base nella zona di San Leonardo;
- 100% della tariffa base nella zona di Marghera.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di 30 minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre 30 minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

6) – quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) – qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

8) – per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della Nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di :

	Tariffa
	dall' 1/01/2011 Euro
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	73,50
- per navi da 2.001 G.T.	80,56

9) Qualora la sospensione di cui all'art.5 del presente articolo 4 sia dovuta all'applicazione delle disposizioni emanate dall'Autorità Marittima per la navigazione in tempo di nebbia o vento forte il tempo di attesa a bordo è esteso a 60 minuti.

Articolo 5

I compensi di cui all'art. 4 punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), ed 8) hanno carattere forfettario e non sono soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 3

Articolo 6

Le navi che giungono all'ormeggio o lasciano l'ormeggio dopo le 22.00 e prima delle 06.00, devono provvedere a proprio carico al trasferimento dei piloti dall'ormeggio della nave alla stazione S.Nicolò di Lido o viceversa.

Articolo 7

Alle navi traghetto passeggeri appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno 1 approdo giornaliero, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'art. 1 punto 3). Alle stesse navi che effettuano almeno 5 approdi settimanali, verrà applicata una tariffa pari al 38% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 3).

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal 1° al 3° approdo	100% tariffa base di cui all'articolo 1
dal 4° al 10° approdo	75%
dal 11° al 20° approdo	55%
oltre il 20° approdo	35%

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto

alla Corporazione piloti, direttamente a tramite agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, per l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1.

Analogamente, la Corporazione piloti non sarà tenuta all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni).

Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il " trimestre calendario" si determina iniziando a contare da Gennaio.

Articolo 8

Le tariffe del servizio di pilotaggio del Porto di Venezia, dovranno essere applicate utilizzando come parametro di stazza lorda quello che segue:

- 1) Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio ed ormeggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- 2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori in G.T. assai vicini a quelli che si determinerebbero i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = K1 V \text{ (dove } V = 2,832 \sqrt{VLT} \text{ e } K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log. } 10 V \text{)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n° 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a$$

$$\text{Dove } VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

3) Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione, delle tariffe sarà articolato, nell'ambito dei singoli servizi, secondo le modalità di seguito indicate:

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di

una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri 0,75
(Passenger RO-R- Cargo Ferries)

Traghetti merci 0,84

(Ro-Ro Cargo General Cargo
Ro-Ro Cargo Containers Ship
Ro-Ro Cargo Ferries
Ro-Ro Cargo Vehicles carrieres)

Articolo 9

Le disposizioni di cui al presente decreto entreranno in vigore dalle 00: 01 del 1° Gennaio 2011.

Venezia, li 27 dicembre 2010

p. IL DIRETTORE MARITTIMO
Contrammiraglio(CP)
Tiberio PIATTELLI t.a.

C.V. (CP) Claudio MOLLICA

